

LICEO CLASSICO STATALE “CAGNAZZI” ALTAMURA-Ba

Regolamento applicativo dello statuto delle studentesse e degli studenti

(D.P.R. 24/06/1998) approvato dal c. d'I. del 10.11.98

ART.1-DIRITTI

Gli studenti hanno diritto ad un dialogo costruttivo con i docenti in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici. A tal fine tutta la documentazione relativa al Progetto Educativo di Istituto(P.E.I.) è consultabile in presidenza da chiunque ne abbia diritto o interesse.

Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, affinché siano messi in grado di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento.

In ogni classe è esposta la griglia valutativa concordata e deliberata dal collegio dei docenti; inoltre tutte le valutazioni, formalmente definite con annotazione sul registro e/o sui compiti, possono essere comunicate ad alunni e genitori.

Nel caso in cui gli organi collegiali assumano decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola (quali i rientri pomeridiani, la settimana corta, l'orario flessibile), tali decisioni devono essere presentate nelle singole classi perché esse esprimano un parere consultivo in merito. A tal fine i voti espressi vanno calcolati sul numero degli alunni votanti e non delle classi.

I docenti attivano altresì un dialogo costruttivo con gli studenti e i genitori riguardo alla scelta dei libri e dei materiali didattici, secondo i tempi e i modi indicati dalla normativa in vigore.

Gli studenti scelgono liberamente di seguire le attività curriculari integrative ed aggiuntive offerte dalla scuola, anche in base ai loro ritmi di apprendimento e alla loro sede di provenienza.

ART.2-ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Gli studenti hanno diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, di corsi e di istituto.

E' consentito lo svolgimento di un' assemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di un giornata e, la seconda, di due ore. Per l'assemblea di classe, i rappresentanti di classe prendono nota dei problemi emergenti e segnalati dalla classe, in modo che oggetto dell'assemblea mensile siano i problemi in questione e non temi vaghi.

L'assemblea di istituto si svolge in due fasi.

La prima fase si tiene nelle singole classi, al termine della quale ogni classe individua un proprio portavoce che relaziona nella fase successiva.

La seconda fase si tiene in assemblea plenaria, articolata secondo criteri di aggregazione (per corsi o biennio e triennio), che consenta una distribuzione degli alunni in due o tre grandi gruppi, secondo la ricettività degli spazi disponibili (aula magna, aula multimediale ed eventuali parti di corridoi).

L'assemblea, sia di classe che di istituto, nomina di volta in volta un presidente e due segretari verbalizzatori, e ne comunica i nomi al Preside unitamente alla richiesta di convocazione.

Per l'individuazione dell'ordine del giorno dell'assemblea di istituto gli studenti, tramite il comitato studentesco e i rappresentanti di ciascuna classe, adottano una programmazione per l'intero anno scolastico, su temi concernenti la scuola e la società. Argomenti non previsti nella programmazione annuale devono derivare,

comunque, dalla interpretazione e dalla sintesi dei problemi emersi nelle singole assemblee mensili di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco di istituto, oppure dal 10% degli studenti.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza della classe per il tramite dei propri rappresentanti.

Le assemblee, sia di istituto che di classe, non possono essere tenute nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Esse, inoltre, non possono essere tenute nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta di convocazione con l'ordine del giorno delle assemblee deve essere presentata al Preside almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà prevedere, tra l'altro, il divieto di lasciare i locali della scuola prima che sia terminata la quarta ora di lezione.

Il comitato studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea di istituto, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti attraverso la regolamentazione degli interventi, il rispetto dell'ordine del giorno, la regolamentazione di eventuali votazioni.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione degli esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

Alle assemblee di istituto possono assistere, oltre al Preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderano.

Il Preside o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Gli studenti hanno diritto di:

a) associarsi all'interno della scuola;

b) svolgere iniziative all'interno della scuola, da singoli o in

associazione;

c) utilizzare i locali della scuola, da singoli o con associazioni di cui fanno parte.

Gli studenti che intendano esercitare tale diritto devono attenersi al D.P.R. 24/06/1998 n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e, in particolare, devono presentare richiesta al Preside con almeno 5 giorni d'anticipo, specificando;

a) quali attività intendono svolgere;

b) chi sono e quanti sono gli studenti che si riuniscono;

c) i nomi dei responsabili;

d) eventuali docenti che assumano l'impegno partecipare, con relativa firma di adesione;

e) la durata dell'attività.

La scuola favorisce la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni, nel rispetto del D.P.R. 24/06/1998 n.249 innanzi citato e delle precisazioni di cui ai punti precedenti.

ART.3-DOVERI

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e i comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti devono osservare le disposizioni emanate in materia di sicurezza.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4-DISCIPLINA E VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Gli studenti entrano a scuola alle 08.05, e comunque 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, pertanto il personale docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.15

Per venire incontro alle esigenze degli studenti fuori sede l'orario delle lezioni è stabilito con apposito quadro orario debitamente approvato.

Ogni docente è responsabile della vigilanza degli studenti durante le ore di lezione. Responsabili della vigilanza degli studenti durante l'intervallo didattico sono i docenti della terza e, diffusamente, i collaboratori scolastici.

Agli studenti rappresentanti di classe è consentito prendere contatti con colleghi, al fine di dare comunicazioni su iniziative di interesse collettivo, solo previa autorizzazione del Preside e, possibilmente, al cambio di ora.

Durante le assemblee di classe i docenti tenuti a svolgere le ore di lezione sono responsabili dell'ordinato svolgimento dei lavori e, pertanto, rimangono nelle classi o nelle immediate vicinanze delle stesse.

ART.5-PERMESSI

L'ingresso in aula ai ritardatari è consentito, entro il limite massimo di 5 minuti, dal docente della prima ora di lezione; esso è annotato sul registro di classe.

L'ingresso alla seconda ora di lezione è concesso dal Preside o da un suo delegato previa presentazione di una valida motivazione scritta. Se privo di giustificazione scritta, lo studente è ammesso con riserva e con l'obbligo di giustificare il primo giorno successivo, e comunque entro una settimana.

L'ingresso dopo l'inizio della seconda ora di lezione è consentito solo in casi eccezionali e previa adeguata giustificazione scritta.

Per lo studente che ha conseguito tre ritardi e/o cinque assenze è richiesta la giustificazione personale del genitore.

L'uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni può essere consentita dal Preside agli studenti minorenni prelevati dal genitore, che dovrà provare l'identità e formulare una richiesta motivata.

Tutte le concessioni di permessi dovranno essere annotate sul registro di classe.

Per i maggiorenni si prescinde dalla presenza del genitore, ma dopo la terza uscita anticipata si darà informazione alla famiglia. Tutte le richieste dovranno essere presentate con tre giorni di anticipo, salvo casi eccezionali.

Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate dal genitore su apposito libretto rilasciato dalla scuola. Le assenze dei maggiorenni possono essere giustificate dagli stessi studenti.

Lo studente è tenuto a presentare la giustificazione il giorno del rientro. La mancata presentazione della giustificazione viene annotata sul registro di classe; ad ogni modo, la mancata presentazione della medesima entro i due giorni successivi al rientro comporta la convocazione del genitore da parte del Preside.

ART. 6 – ASSENZE COLLETTIVE

Gli studenti, prima di assumere la decisione di astenersi in massa dalle lezioni, devono informare il Preside e i docenti con congruo anticipo sui motivi della protesta onde possano essere attivate le procedure che rimuovano le cause del disagio, quali discussioni, informazioni, chiarimenti.

Le assenze collettive saranno, comunque, considerate ingiustificate e le ore di lezione perdute saranno recuperate con le modalità e nei tempi da individuare di volta in volta, anche con il parere del consiglio di Istituto.

La scuola informerà le famiglie delle assenze collettive, al fine di avviare una più intensa e proficua collaborazione scuola/famiglia e per contenere i fenomeni suddetti.

ART. 7 – DIVIETO DI FUMARE

A scuola è proibito fumare, come per legge.

Al fine di agevolare il rispetto del divieto in parola, i bagni restano abitualmente chiusi; per l'accesso a tali servizi si chiede la chiave ai bidelli.

I docenti, i quali devono anch' essi rispettare detta disposizione, vigilano in proposito, prendendone nota, della regolarità e opportunità dell'uscita dalle classi.

Luogo d'incontro degli studenti, anche per comunicazioni riservate tra loro, non è l'antibagno bensì la sala di attesa dei genitori.

Nei confronti degli studenti sorpresi a fumare sono attivate le procedure per l'allontanamento dalla scuola.

ART. 8 – DIVIETO DI USO DEI TELEFONI CELLULARI

Durante le ore di lezione, i telefoni cellulari portati al seguito dovranno essere tenuti spenti.

E' vietato introdurre in aula, durante le prove di verifica, i telefoni cellulari.

Allo studente trovato in possesso di telefono cellulare, durante lo svolgimento di una prova di verifica, sarà comminata la sanzione dell'annullamento della prova medesima.

Nei confronti dello studente trovato in possesso di telefono cellulare non spento durante le ore di lezione sono comminate le sanzioni di cui alle lettere c) e d) dell'art.10.

Per motivi di necessità ed urgenza le famiglie degli studenti potranno contattare gli alunni tramite segreteria.

ART. 9 – ASSENZE PROLUNGATE

Gli studenti che nel corso dell' anno scolastico hanno totalizzato, anche in una sola disciplina, un numero di assenze superiore al 20% del monte ore di lezione dell'anno non sono ammessi allo scrutinio per il passaggio alla classe successiva. Casi del tutto eccezionali potranno essere sottoposti all'esame del Consiglio d' Istituto che delibererà in via definitiva.

Ai sensi del D.L.23/12/1994, n.729, art.1 comma 3, gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati, per malattia o per trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

ART.10 - DISCIPLINA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Agli studenti che non osservano i doveri di cui al D.P.R. 24/06/98 n. 249 innanzi citato, nonché quelli riportati nel presente regolamento, o che non tengono un comportamento corretto all'interno della comunità scolastica, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione privata o in classe;
- b) allontanamento dalla lezione annotato sul diario di classe;
- c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 5 giorni;
- d) sospensione fino a 15 giorni.

Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate si infliggono le sanzioni di cui alle lettere a) e b).

Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per offese al decoro personale e alle istituzioni, per offesa e per oltraggio all' istituto e al corpo insegnante si infliggono le sanzioni di cui alle lettere c) e d).

Qualora concorrano circostanze attenuanti e il profitto e la condotta precedente siano di buon livello, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore a quello stabilito. In caso di recidiva può essere inflitta la sanzione di grado superiore.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono inflitte dal professore o dal Preside; quelle di cui alle lettere c) e d) sono inflitte dal consiglio della classe cui appartiene lo studente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione d' esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Delle sanzioni irrogate di cui alle lettere c) e d) va sempre data comunicazione alle famiglie e agli studenti, a cui contestualmente va rivolto l'invito ad incontrare il Preside o un suo delegato per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono comminate allo studente che si rende responsabile di gravi lesioni o danni a persone, ferme restando le conseguenze civili o penali rivenienti dagli atti posti in essere.

Nel caso di danni arrecati al patrimonio della scuola gli studenti responsabili devono rifondere il costo delle suppellettili o degli oggetti danneggiati e degli interventi di riparazione.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) possono essere convertite in attività utili alla comunità scolastica quali collaborazione nel prestito di libri di biblioteca, pitturazione di un ambiente, lavori al computer.

ART. 11 – ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito un organo di garanzia all' interno della scuola con le attribuzioni previste dal ripetuto D.P.R. 24/06/1998 n. 249.

L' organo di garanzia è composto, oltre che dal Preside, che ne è il presidente, da un docente, da un non docente, da un genitore e da uno studente. Essi sono nominati dal Preside su designazione delle categorie cui appartengono e rimangono in carica per un anno scolastico.

Per la validità dell' adunanza del comitato di garanzia, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) è ammesso il ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' organo di garanzia della scuola.

Contro le sanzioni di cui alle lettere c) e d) è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli studi che decide in via definitiva.

L' organo di garanzia della scuola decide altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti concernenti l' applicazione del regolamento.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

L' adozione del regolamento si effettua previa consultazione degli studenti, ai quali viene fornita copia del regolamento approvato.

La consultazione degli studenti avviene durante le assemblee di classe.